(Codice interno: 348544)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 940 del 23 giugno 2017

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di ambiente, si provvede a stabilire la disciplina attuativa delle procedure in materia di VIA previste dalla L.R. n. 4/2016, nonché a stabilire gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi relative ai procedimenti di VIA, in conformità con quanto stabilito dalla medesima legge regionale e dalla normativa statale in materia, così come recentemente modificata.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che viene contestualmente abrogata con la nuova norma.

Le disposizioni finali della norma in questione, all'art. 21, prevedono che la Giunta regionale provveda all'emanazione degli atti necessari per la completa applicazione della legge, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell'art. 4, comma 3, alle lettere:

- b) inerente la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";
- g) inerente gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni.

Sul punto si fa presente che con la recente emanazione del D.Lgs. n. 127/2016, la sopra richiamata L. n. 241/1990 è stata significativamente riformata nell'art. 14, che regolamenta l'istituto della conferenza di servizi. In particolare il comma 4 dell'art. 14 della norma statale, così come novellato, ha stabilito che, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto vengano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

La modifica normativa introdotta con il D.Lgs. n. 127/2016, successiva all'emanazione della L.R. n. 4/2016, costituisce elemento di novità rispetto alla disciplina descritta dalla legge regionale, ed in particolare rispetto al modello procedurale delineato a livello regionale.

Tenuto conto che la competenza legislativa regionale, nel contesto normativo sopra definito dalle norme statali richiamate (L. n. 241/1990 e D.Lgs. n. 152/2006), si configura come circoscritta ad ambiti di valenza solo organizzativa, risultando preclusa alle norme regionali la derogabilità di disposizioni statali, nelle more di un'eventuale riforma della legge 4/2016, si rileva l'opportunità di adeguare la disciplina attuativa delle procedure previste dalla stessa legge n. 4/2016, che la Giunta regionale intende disciplinare nel presente provvedimento, al nuovo quadro di riferimento venutosi a creare a livello statale.

In particolare si evidenzia che, alla luce del nuovo contesto normativo, il procedimento per il rilascio del provvedimento di VIA, di norma, deve sempre prevedere l'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla realizzazione del progetto di cui all'art. 14, comma 4, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

Con deliberazione n. 40/CR del 14/04/2017 la Giunta regionale ha approvato la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e gli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)), ai fini dell'acquisizione del parere della

Commissione consiliare competente in materia di ambiente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della L.R. n. 4/2016.

La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 01/06/2017 ha espresso parere n. 197, favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40/CR del 14/04/2017 con le seguenti prescrizioni:

- Nella parte "Delibera" della proposta di deliberazione amministrativa in oggetto, i punti 4 e 5, a pagina 5, sono eliminati. Conseguentemente nella premessa del relatore, l'espressione: *"Viene fatta salva la facoltà della Giunta regionale di individuare con successivi provvedimenti, nel rispetto degli indirizzi generali definiti con il presente provvedimento, senza necessità di acquisire il parere della competente commissione consiliare, ulteriori modalità di dettaglio per disciplinare la procedura finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e di contestuale approvazione/autorizzazione, ed eventuale AIA, relativa ad alcune tipologie progettuali, anche in relazione a quanto previsto dalla specifica normativa di settore.*

Viene altresì demandata a successivi provvedimenti della Giunta regionale, sempre nel rispetto degli indirizzi generali definiti con il presente provvedimento e senza necessità di acquisire il parere della competente commissione consiliare, l'individuazione delle modalità organizzative di dettaglio da adottare per regolamentare attività e competenze degli uffici regionali coinvolti nell'ambito dei procedimenti in questione.", a pagina 4, è eliminata;

- All'Allegato B della deliberazione amministrativa in oggetto, nell'ultimo periodo dopo l'espressione *"tenendo conto"* inserire la seguente: *", a titolo esemplificativo,".*

Ciò premesso, tenuto conto di quanto espresso dalla Seconda Commissione consiliare, che si ritiene di recepire integralmente, con il presente provvedimento, in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 4/2016 e conformemente a quanto previsto dal riformato art. 14 della L. n. 241/1990, si provvede a stabilire:

- nell'**Allegato A**, la disciplina attuativa delle procedura di verifica di assoggettabilità (art. 8), della procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 9), della procedura per il rilascio del provvedimento di VIA e l'acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione del progetto (ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. n. 241/90);
- nell'**Allegato B**, gli indirizzi e le modalità di funzionamento della conferenze di servizi previste dalla L.R. n. 4/2016 ed in particolare le modalità organizzative da adottare per dare attuazione a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 14 della L. n. 241/90.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare i commi 3 e 6 dell'articolo 4 della medesima legge;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificata dal D.Lgs. n. D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

VISTA la propria deliberazione n. 40/CR del 14/04/2017;

VISTO il parere n. 197 della Seconda Commissione consiliare, rilasciato in data 01/06/2017;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, lettera b), che la disciplina attuativa delle procedura di verifica di assoggettabilità (art. 8), della procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art.

9), della procedura per il rilascio del provvedimento di VIA e l'acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione del progetto (ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. n.241/90), è definita nell'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, lettera g), che gli indirizzi e le modalità di funzionamento della conferenze di servizi previste dalla L.R. n. 4/2016, sono definite nell'**Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
5. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di comunicare il presente provvedimento ai Direttori di Area ed ai Direttori delle Direzioni regionali, al Direttore Generale dell'ARPAV, alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia;
8. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 940 del 23 giugno 2017**

DISCIPLINA ATTUATIVA PROCEDURE DI CUI AGLI ART. 8,9,10,11 della L.R. n. 4/2016

(art. 4, comma 3, lett. a) L.R. n. 4/2016)

Premesse

La normativa regionale introdotta con la L.R. 4/2016 e la disciplina attuativa delle relative procedure come definite nel presente Allegato A, rispetto a quanto disposto dal DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico, sostanziano, di fatto, un canale unico di accesso per il proponente per l'acquisizione di tutti i documenti necessari per la valutazione d'impatto ambientale delle opere che si intendono realizzare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 che prevede di poter acquisire con unica istanza, in un unico procedimento integrato, tutte le autorizzazioni in materia ambientale, e non, necessarie alla realizzazione dell'intervento prospettato.

Di fatto, il procedimento di VIA regionale si pone quindi come livello di ulteriore semplificazione sia rispetto al procedimento di VIA nazionale, che a quello di Sportello unico disciplinato dal DPR 160/2010 il quale, all'art. 7, comma 3, fa di fatto salve le discipline settoriali regionali qualora prevedano forme più efficaci di semplificazione.

Al riguardo, è solo il caso di ricordare che, date le caratteristiche del procedimento, connotato dall'elevata tecnicità delle materie trattate e dalla complessità della documentazione di progetto depositata, l'eventuale attivazione delle procedure di VIA attraverso lo strumento dello Sportello Unico comporterebbe, in ragione di quanto disposto nel D.P.R. 160/2010, oggettive difficoltà fin dalla fase di verifica della regolarità dell'istanza, momento istruttorio che richiede, dati i ristretti tempi previsti, un rapporto diretto tra il proponente e le amministrazioni competenti in materia di VIA.

Pare dunque ragionevole, proprio per ovviare a possibili disguidi o ritardi fin dall'avvio del procedimento instaurato, che le istanze relative alle procedure di cui alla L.R. 4/2016, anche relative ad attività produttive, possano essere presentate direttamente alla struttura competente per la VIA, che funge pertanto da punto unico di riferimento ed accesso garantendo una maggiore semplificazione del procedimento a livello regionale.

A) PROCEDIMENTO per la verifica di assoggettabilità a VIA (art. 8 L.R. n. 4/2016)

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.

2 - Verifica procedibilità istanza

Gli uffici competenti provvedono alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione presentata ed alla verifica della procedibilità dell'istanza.

3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza è effettuata, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, dal Comitato VIA, che si determina in relazione all'istanza di verifica esaminata, stabilendo:

a) l'assoggettamento dell'intervento alla procedura di VIA;
b) l'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA;

c) l'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

4 - Provvedimento verifica di assoggettabilità

Sulla base delle determinazioni del Comitato, il Direttore della struttura competente per la VIA adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 4/2016, disponendo:

a) l'assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;
b) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
c) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

B) PROCEDIMENTO per la Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale a VIA (art. 9 L.R. n. 4/2016)

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza agli uffici competenti, corredata dalla documentazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.

2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web

Gli uffici competenti provvedono alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione presentata ed alla verifica della procedibilità dell'istanza.

3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria di competenza è svolta, nelle modalità definite dal relativo Regolamento di funzionamento, dal Comitato VIA che si esprime in ordine al Piano di redazione del SIA.

Le determinazioni del Comitato VIA sono comunicate al proponente con decreto del Direttore della struttura competente per la VIA.

C) PROCEDIMENTO per il rilascio del provvedimento di VIA e l'acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione del progetto (ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. n.241/90).

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza agli uffici competenti, corredata dalla documentazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.

2 - Indizione conferenza di servizi

Non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale di cui al comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06, gli uffici regionali competenti provvedono all'indizione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 comma 4 della L. n. 241/90, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, in considerazione di quanto dichiarato dal proponente all'atto di presentazione dell'istanza presentata.

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento della conferenza di servizi si rimanda all'Allegato B del provvedimento.

3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico amministrativa finalizzata all'espressione del parere in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento è effettuata dal Comitato secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento.

Nell'ambito dell'istruttoria di competenza, il Comitato è tenuto a valutare le osservazioni eventualmente pervenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 nonché le relative controdeduzioni eventualmente trasmesse dal proponente. Al fine di garantire al Comitato la tempistica necessaria per le valutazioni del caso in ordine alle osservazioni ed ai pareri formulati, i termini di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/06 (60 giorni) per la presentazione delle osservazioni sono considerati perentori.

Tutti i pareri e le osservazioni, pervenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06, le relative controdeduzioni, nonché eventuali integrazioni progettuali, vengono pubblicati sul sito web dedicato.

Nell'ambito dell'istruttoria di competenza il Comitato acquisisce e valuta altresì gli eventuali pareri di competenza espressi dalle altre strutture regionali e dai soggetti esterni all'amministrazione regionale.

L'amministrazione regionale coordina i lavori della Conferenza di Servizi in modo da consentire il completo ed esaustivo svolgimento dell'attività istruttoria di competenza del Comitato nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal relativo regolamento di funzionamento.

Richiesta integrazioni: qualora ritenuto necessario, sulla base delle valutazioni del Comitato e/o in esito alle determinazioni della prima seduta della conferenza di servizi, gli uffici regionali possono richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni, in un'unica soluzione, nei termini di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 (30 giorni dalla scadenza dei i termini di cui all'art. 24 comma 4, equivalenti a 90 giorni a partire dalla presentazione dell'istanza effettuata ai sensi dell'art. 23).

L'eventuale richiesta integrazioni di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, oltre alle integrazioni ed ai chiarimenti eventualmente ritenuti necessari ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, può riguardare anche aspetti ritenuti necessari ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento e eventuale rilascio dell'AIA, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla struttura regionale competente per materia e delle risultanze conseguenti allo svolgimento della conferenza di servizi.

4 - Parere del Comitato VIA

Il Comitato VIA formula il proprio parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla valutazione in ambito regionale.

Il parere sostituisce o coordina tutti i pareri di competenza delle strutture regionali e di ARPAV, quali ad esempio, a titolo indicativo e qualora necessari:
- parere di compatibilità in caso di vincolo idrogeologico o forestale;
- parere relativo all'utilizzo terre e rocce da scavo;
- parere relativo alla procedura VINCA.

Il Comitato VIA esprime il proprio parere entro i termini previsti dal Regolamento.

In caso di espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA, gli uffici regionali competenti provvedono alla convocazione della conferenza di cui al punto 5.
In caso di espressione di un parere non favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione al proponente dell'avvio della procedura di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990, fissando i termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del soggetto interessato.

Le eventuali osservazioni presentate dal proponente nei termini previsti nella comunicazione di cui sopra, sono pubblicate sul sito web regionale e sottoposte alla successiva valutazione del Comitato VIA.

In caso di conferma del parere non favorevole da parte del Comitato VIA, viene adottato il provvedimento di diniego della domanda a cura del Direttore della struttura competente in materia di VIA.

In caso di accoglimento delle osservazioni presentate dal proponente e di conseguente espressione di parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA, gli uffici competenti provvedono alla convocazione della conferenza di cui al punto 5.

5 - Conferenza di servizi

In caso di espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA, gli uffici regionali competenti convocano, ai sensi dell'art.14 c. 4 della L. n. 241/90, la conferenza di servizi decisoria nell'ambito della quale acquisire le determinazioni dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e c) della L.R. n. 4/2016 e dei soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto.

Si rimanda all'allegato B del provvedimento per quanto concerne indirizzi e modalità di funzionamento della conferenza di servizi.

6 - Provvedimento conclusivo

Il provvedimento di VIA ed autorizzazione/approvazione del progetto definitivo e/o rilascio dell'AIA è adottato in esito alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria sulla base delle posizioni prevalenti espresse dei soggetti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti comunque non oltre il termine di cui all'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 152/06.

Corre l'obbligo di precisare che le istanze presentate alla Regione ai sensi all'art. 11 della L.R. 4/2016, attivano un procedimento amministrativo che, di fatto, può coinvolgere competenze affidate a diverse strutture regionali; ora, tenuto conto della struttura organizzativa della Dirigenza, regolamentata dalla L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016, si stabilisce quanto segue.

I provvedimenti finali di valutazione di impatto ambientale, approvazione del progetto e/o rilascio di autorizzazione integrata ambientale vengono adottati dai Direttori di Direzione competenti per materia o da un Direttore di Unità Organizzativa dallo stesso delegato.

Eventuale diniego del provvedimento di compatibilità ambientale

Qualora nell'ambito della conferenza di servizi decisoria siano stati acquisiti uno o più atti di dissenso non ritenuti superabili, il Direttore di Direzione a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione dell'intervento e all'eventuale contestuale rilascio dell'AIA (o suo delegato), adotta, con proprio provvedimento, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda presentata.

Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione, notificata al soggetto interessato, produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990; le eventuali osservazioni trasmesse dal proponente sono pubblicate sul sito web regionale. Tale pubblicazione tiene luogo della trasmissione alle altre amministrazioni coinvolte prevista ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della L. n. 241/1990.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal proponente, ai sensi dell'art. 10-bis, è data ragione nell'ulteriore determinazione della conferenza di servizi e nel provvedimento di diniego adottato.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 940 del 23 giugno 2017**

INDIRIZZI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE DI SERVIZI DI CUI ART. 10 E 11 della L.R. n. 4/2016

(art. 4, comma 3, lett. g) L.R. n. 4/2016)

Composizione della conferenza di servizi

La Conferenza è indetta dal Direttore di Direzione (o Direttore di Unità Organizzativa suo delegato) a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione del progetto e dell'eventuale contestuale rilascio dell'AIA, che ne presiede le sedute, e si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990.
Alla conferenza, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, oltre alla Regione, in qualità di amministrazione procedente ed autorità competente in materia di VIA ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 4/2016, partecipano i soggetti competenti ai fini al delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, tra i quali, con voto deliberativo, sono individuati almeno i seguenti soggetti:

- enti locali territoriali direttamente interessati (come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge L.R. 4/2016), ovvero:
  - Comune/i di localizzazione;
  - Provincia/e e/o Città Metropolitana di Venezia nel cui territorio è prevista la localizzazione del progetto;
- amministrazioni statali (qualora competenti al rilascio di pareri):
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente (in caso il progetto ricada in area soggetta vincolo);
  - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (qualora il progetto risulti localizzato all'interno della conterminazione lagunare);
  - Autorità di Bacino del Distretto idrografico;
- soggetti competenti in materia ambientale (come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge L.R. 4/2016), tra i quali è sempre compresa l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale nel Veneto.

In relazione a quanto richiesto e dichiarato dal proponente all'atto di presentazione dell'istanza, alla conferenza partecipano altresì le amministrazioni ed i soggetti competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo e necessari ai fini dell'autorizzazione o l'approvazione del progetto o il rilascio dell'AIA.

Fatta salva la possibilità di intervenire ai lavori della conferenza con più partecipanti con funzioni di supporto, ogni amministrazione/soggetto competente partecipa ai lavori della conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione del soggetto convocato.
Per quanto attiene alle amministrazioni statali, si richiama quanto previsto dall'art. 14-ter comma 4 della L. 241/1990.

Riunioni della conferenza di servizi

Le strutture regionali competenti ed i soggetti competenti in materia ambientale rendono le proprie determinazioni nell'ambito della prima riunione della conferenza di servizi convocata ai sensi della L.R. 4/2016, ovvero entro il termine massimo di cui di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/06 (60 giorni).

Nell'ambito della prima riunione della conferenza di servizi i rappresentanti dei soggetti convocati si esprimono in ordine alla completezza della documentazione presentata dal proponente ai fini del rilascio del parere di loro competenza. Nel caso in cui il soggetto convocato non esprima le proprie valutazioni, la

documentazione presentata dal proponente è da considerarsi esaustiva ai fini del rilascio del parere di competenza.

Nel caso di deposito delle integrazioni da parte del proponente, le strutture regionali competenti ed i soggetti competenti in materia ambientale rendono le proprie determinazioni entro il termine di 60 giorni dalla presentazione delle integrazioni in questione.

Determinazioni della conferenza di servizi

Tenuto conto che l'accertamento della compatibilità ambientale degli interventi sottoposti a valutazione è presupposto imprescindibile per il rilascio delle relative autorizzazioni alla realizzazione delle opere, si ritiene che il procedimento unico per l'acquisizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'intervento nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 4 dell'art. 14 della L. n. 241/1990, possa sostanziarsi, di fatto, in due sub-procedimenti:

- un subprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA, tramite l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, in materia ambientale, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- un subprocedimento finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo e dell'AIA, tramite l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA, necessari alla realizzazione del medesimo progetto.

Dal punto di vista operativo, fermo restando la necessità di concludere il procedimento complessivo nei termini di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06, tenendo conto che il subprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA risulta necessariamente prodromico a quello relativo all'autorizzazione delle opere, appare opportuno prevedere che i due subprocedimenti possano essere effettuati in momenti separati, pur nell'ambito della medesima conferenza di servizi, la quale sarà chiamata a determinarsi preventivamente in relazione all'eventuale rilascio del provvedimento di VIA e successivamente in relazione all'eventuale rilascio di tutti gli ulteriori titoli autorizzativi necessari all'autorizzazione dell'opera.

Le determinazioni delle Amministrazioni competenti devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990, la propria posizione, ovvero, sulla base delle risultanze istruttorie di competenza del Comitato VIA, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In caso di dissenso motivato da parte di un soggetto componente la conferenza di servizi, l'amministrazione procedente, adotta la determinazione in base alle posizioni prevalenti espresse in conferenza.

Il Presidente della Conferenza di Servizi stabilisce, all'occorrenza, caso per caso, l'eventuale il criterio di prevalenza delle posizioni dei soggetti componenti della conferenza da adottare, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori:

- eventuale natura vincolante del parere espresso;
- motivazioni tecniche a sostegno del parere espresso;
- strategicità dell'intervento in valutazione rispetto agli obiettivi di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione.